

N. 4/24 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV

Il giudice designato per la trattazione del procedimento, dott. Vittorio Carlomagno,
vista l'istanza proposta da

GIUFFRE' Simona, c.f. GFFSMN69S43H501T, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Barbato, con l'assistenza dell' 'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "A Tutela dell'Indebitato", C.F. 96428870586, iscritto al n. 251 del Registro Organismi Ministero della Giustizia - Segretariato Sociale - con sede legale in Roma, Largo Montedinove n. 4, in persona dell'avv. Bruno Casadonte

avente per oggetto: esdebitazione ex art. 283 D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 14, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza,

rilevato che

con il Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della Esdebitazione del debitore incapiente, oggi compiutamente disciplinato dall'art. 283 CCI, a cui può accedere, per una sola volta, il *“debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*, con l'obbligo *“di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento”*;

sussiste la competenza di questo tribunale secondo gli artt. 283 comma 3 e 27 comma 2 lett. b) CCII;



il ricorrente è persona fisica e non ha i requisiti per essere sottoposto alle procedure riservate agli imprenditori commerciali, non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione;

il ricorrente ha prodotto l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma III dell'art. 283 CCI, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare;

nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

il nucleo familiare del ricorrente si compone oltre che del medesimo della sua figlia minore e la sua unica fonte di sostentamento è costituita dal reddito di lavoro pari nell'ultimo anno in media ad € 1395,00 mensili netti, non sussistendo altre entrate;

il ricorrente non risulta titolare di beni immobili o mobili registrati ad eccezione di una automobile immatricolata nel 2006 evidentemente priva di valore commerciale;

secondo quanto riferito nel ricorso ed attestato dal Gestore, l'origine della situazione di sovraindebitamento è da attribuire alla precarietà lavorativa;

la concessione dell'esdebitazione secondo l'art. 283 comma 7 CCII è subordinata alla valutazione della meritevolezza del debitore ed alla verifica dell'assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, e sotto questi profili non emerge alcun elemento sfavorevole;

il gestore ha verificato l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento delle posizioni debitorie esistenti, pari ad oltre 85mila €, e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso



sostentamento del proprio nucleo familiare, che ha determinato sulla base degli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare, considerando le sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso e parametrando all'importo dell'assegno sociale per il 2024;

il debitore è sostanzialmente privo di qualsiasi elemento patrimoniale o reddituale economicamente significativo, e quindi non ha alcuna alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo quadriennio), quale presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCII), pur ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali;

in definitiva il ricorrente risulta meritevole e non si ravvisano elementi oggettivi ostativi alla concessione dell'esdebitazione, essendo favorevolmente riscontrate dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione e mancanza di atti in frode;

la domanda deve quindi essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti della ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P. Q. M.

visto l'art. 283 CCI,

1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di **GIUFFRÈ' Simona** i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (25.07.24);

2. dispone che al 31 luglio di ciascuno dei prossimi quattro anni il ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità rilevanti" da distribuire ai



creditori anteriori stessi, con l'obbligo del suddetto sovraindebitato di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte della debitrice dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dai Gestori della Crisi;

3. invita il debitore – nel caso in cui sopravvengono utilità – ad informare prontamente il Gestore della Crisi;

4. dispone che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore della Crisi – al debitore e a tutti i creditori, a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento;

5. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;

6. si riserva di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

Roma, 12.01.25

Il Giudice

Dott. Vittorio Carlomagno

